



Ric. n. 38/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott.

Presidente

Dott.

Componente

Dott.

Componente

Dott.

Componente

Dott.

Componente-relatore

DECISIONE

Premesso che:

L'Ufficio elettorale circoscrizionale Veneto 1 presso il Tribunale di Verona, con provvedimento 23 gennaio 2013, ha deliberato la non ammissione alla competizione elettorale per la Camera dei deputati della lista "DONNE PER L'ITALIA", sul presupposto che "le autentiche delle sottoscrizioni per la presentazione della lista sono, nella stragrande maggioranza, effettuate da un pubblico ufficiale che ha eseguito tali autenticazioni fuori dal territorio di competenza dell'ufficio di cui è titolare".

LEVORATO Annalisa, delegato di lista, censura tale orientamento restrittivo, deducendo l'insussistenza di base normativa e la contrarietà con lo scopo di rendere meno complesso e burocratico il meccanismo di raccolta delle firme.

Ritenuto che:

Il principio secondo cui i pubblici ufficiali dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari si ricava dall'art. 14 della legge n. 53/1990, e succ. mod., che,

attribuendo il potere di autenticazione a pubblici ufficiali individuati in modo tassativo, contiene un'implicita limitazione del modo in cui tale potere può essere esercitato, con esclusivo riferimento all'ambito territoriale nel quale essi concretamente esercitano le loro funzioni. Né può ritenersi che lo scopo, invocato dalla ricorrente, di snellire il procedimento di raccolta delle firme sia vanificato dal fatto che l'autenticazione debba avvenire esclusivamente nel territorio di competenza del pubblico ufficiale competente.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Roma, 26 gennaio 2013.

I componenti

Il Presidente

Deposito in Segreteria

26.1.2013 ore 10.10